

## II CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. da 1 a 18 contenuti nel Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504, e successive modificazioni, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

Richiamato in particolare l'art. 6, che prevede la deliberazione annuale dell'aliquota in misura compresa tra il 4 e il 7 per mille, con possibilità di diversificarla con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, ecc.;

Visti i commi n. 156 e n. 169 dell'art. 1 L. n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007);

Ravvisata pertanto la competenza del Consiglio Comunale sulla determinazione delle aliquote e detrazioni ICI;

Richiamato l'art. 2, comma 4, della L. 9.12.1998 n. 431, in forza del quale: "... i Comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito ai fini dalla determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1 del D.L. 30.12.1988, n. 551, convertito, con modificazioni dalla L. 21.2.1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni".

Richiamata la delibera CIPE n.087 del 13.11.03, con la quale sono stati approvati gli elenchi dei comuni a tensione abitativa, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.431/1998, fra i quali è inserito anche il Comune di Cattolica;

Visto l'art. 58 del decreto legislativo 15.12.97 n. 446;

Richiamato inoltre l'art. 8, 2, 3 e 4 comma del D.lgs. 504/92 relativi alla detrazione spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione estesa agli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, con facoltà per il comune di elevare l'importo della detrazione fino a Euro 258,23, o in alternativa di ridurre l'imposta fino al 50%, anche limitatamente a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale;

Richiamata la Delibera G.C. n.165 del 22.11.2006, con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2007;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2008 la maggiore detrazione di Euro 258,23 per l'abitazione principale degli anziani e degli invalidi in situazione di disagio economico e sociale, da concedere previa richiesta dei contribuenti che si trovino nelle condizioni stabilite nel documento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto opportuno riconoscere, anche per l'anno 2008, nelle famiglie numerose, un'ulteriore situazione di disagio economico e sociale per la quale è concessa la maggiore detrazione di imposta di Euro 258,23 per l'abitazione principale alle condizioni personali ed economiche stabilite nel documento allegato alla presente deliberazione;

Ritenuto che il gettito ordinario per l'anno 2008 non sarà inferiore rispetto a quello del 2007, stimato in EURO 5.750.000,00 in base a quanto emerge dal prospetto dei versamenti agli atti depositato;

Verificato l'andamento delle riscossioni dell'imposta;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

Ritenuto di stabilire per l'anno 2008 le aliquote I.C.I. come dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPOSITIVE
4 per mille	* per i fabbricati ad uso abitazione principale !! concessi in locazione alle condizioni definite nei !! patti territoriali di cui alla L.431/98 (art.2, !! comma 3).
5,8 per mille	* per le unità immobiliari e relative pertinenze !! (art. 5 bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad !! abitazione principale delle persone fisiche !! soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie! a proprietà indivisa, residenti nel Comune; !! per le unità abitative e relative pertinenze !! concesse in uso gratuito a parenti (art. 5 ter !! del Reg. Com.), che nelle stesse vi abbiano !! stabilito la propria residenza. !!
7 per mille	! per tutti gli altri immobili.
9 per mille	! per gli immobili ad uso abitativo non locati e per i ! quali non risultano essere stati registrati contratti! di locazione da almeno due anni.

Preso atto della relazione dell'Assessore Cavoli e della discussione che ne è seguita, come riportato integralmente nel verbale della seduta;

Durante la discussione escono i consiglieri Bulletti e Gabellini, per cui i consiglieri presenti e votanti sono ora n. 17.

Con voti favorevoli n. 13 (Maggioranza più i consiglieri Bondi, Antonioli ed Ercoles della Coalizione Arcobaleno), essendosi astenuti i consiglieri Carli di A.N., Cimino e Pagnini di F.I. e Tonti di R.C.;

## DELIBERA

1)- di stabilire per l'anno 2008 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), come da prospetto di seguito riportato:

ALIQUOTE	FATTISPECIE IMPOSITIVE
4 per mille	* per i fabbricati ad uso abitazione principale !! concessi in locazione alle condizioni definite nei ! patti territoriali di cui alla L. 431/1998 (art. 2 ! - comma 3).
5,8 per mille	* per le unità immobiliari e relative pertinenze ! (art. 5 bis del Reg. Com.) direttamente adibite ad !! abitazione principale delle persone fisiche soggetti! passivi e dei soci di cooperative edilizie a !! proprietà indivisa, residenti nel Comune; !! * per le unità abitative e relative pertinenze !! concesse in uso gratuito a parenti (art. 5 ter del !! Reg.Com.), che nelle stesse vi abbiano stabilito la !

! propria residenza. !

! 7 per mille ! per tutti gli altri immobili. !-----

! 9 per mille ! per gli immobili ad uso abitativo non locati e per i !

! quali non risultano essere stati registrati contratti!

! di locazione da almeno due anni. !

2) - di confermare, per l'anno 2008, l'aumento a Euro 258,23 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al D.L. n. 50/97 convertito con L. n. 122/97, per gli anziani e gli invalidi secondo i criteri di cui all'allegato A) alla presente deliberazione;

3) - di riconoscere, anche per l'anno 2008, nelle famiglie numerose, un'ulteriore situazione di disagio economico e sociale per la quale è concessa la maggiore detrazione di imposta di Euro 258,23 per l'abitazione principale alle condizioni personali ed economiche stabilite nell'allegato A) alla presente deliberazione;

4) - di dare atto che il gettito 2008 non sarà inferiore all'ultimo gettito ordinario annuale realizzato (art. 4 D.L. n. 437/96), pari ad Euro 5.780.000,00 come risulta dal prospetto di calcolo agli atti depositato;

5) - di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato fondamentale dello schema di bilancio di previsione per l'anno 2008;

6) - di individuare nella persona della d.ssa Claudia M. Rufer, responsabile del settore Servizi Finanziari - Affari Generali, la responsabile del procedimento;

7) - copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione e pubblicata per estratto sulla G.U. a norma dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/97, come modificato con D.lgs. n. 506/1999.

---

All. A) all'atto C.C. n. 94 del 29/11/2007

#### CONDIZIONI PER LA MAGGIORE DETRAZIONE I.C.I.

ANNO 2008

Verranno accolte le richieste di proprietari/comproprietari soggetti passivi di un'unica unità immobiliare, con eventuale annesso n. 1 garage o posto auto, adibita ad abitazione principale, che si trovino, alternativamente o congiuntamente, nelle seguenti situazioni 1) e 2):

##### 1) ANZIANI O INVALIDI

Per questa categoria di contribuenti valgono le condizioni seguenti:

a) residenza nel Comune;

b) età non inferiore, all' 1.1.2008, a 60 anni, soli o con coniuge con reddito non superiore ai limiti di cui al punto c), e/o altri familiari nullatenenti a carico;

c)- se il soggetto passivo vive solo, limite di reddito di Euro 9.296,22 per l'anno 2007;

- se i coniugi soggetti passivi (contitolari del diritto) vivono in coppia, limite di reddito di Euro 14.977,25 per l'anno 2007;

i limiti di reddito sopracitati si intendono in eccedenza al reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale n. 1 garage o posto auto.

In caso di comproprietà fra coniugi, e anche nel caso in cui per entrambi valga il limite d'età, in caso di eccedenza del limite di reddito di Euro 14.977,25, il beneficio non spetta ad alcuno di essi;

d) sono esclusi dal limite di età di cui al punto "b)" coloro che risultino con familiari a carico in condizione di invalidità psico-fisica pari al 100%, dichiarati permanentemente inabili al lavoro e che non risultino percipienti l'assegno di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n.16;

e) la maggiore detrazione è rapportata all'unità immobiliare e, in considerazione di quanto sopra, sarà applicata ad ognuno dei coniugi soggetti passivi, in ragione della loro quota di possesso e varrà esclusivamente sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i;

f) l'istanza, da presentare entro il termine per il versamento del saldo I.C.I., a pena di decadenza, deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, su modello conforme a quello allegato, con cui il soggetto passivo interessato attesta sotto la propria responsabilità di possedere, al 1 gennaio 2008, i requisiti di cui ai punti precedenti per usufruire dell'ulteriore agevolazione tributaria;

g) non verranno accolte le richieste di concessione dell'aumento della detrazione di cittadini che facciano parte di nuclei familiari i cui componenti risultino proprietari o possessori di altre unità immobiliari, oltre quella adibita ad abitazione principale, o di altri beni immobili o in possesso di altri diritti reali di godimento su immobili per uno dei titoli previsti dal citato art. 3 D.Lgs. n. 504/92, o presentate oltre il suddetto termine perentorio;

h) la maggiore detrazione è applicabile nell'anno di competenza dell'imposta;

i) nel caso si accerti l'infondatezza dell'applicazione della maggiore detrazione da parte del contribuente, esso sarà tenuto al versamento, oltre che dell'imposta evasa anche delle sanzioni in applicazione di tutte le norme previste dalla legge sull'I.C.I. in materia di evasione dell'imposta stessa;

## 2) FAMIGLIE NUMEROSE

Per questa categoria di contribuenti valgono le condizioni seguenti:

a) nucleo familiare composto da persone residenti nel Comune;

b) nucleo familiare comprendente almeno sei persone e composto esclusivamente da genitori e figli conviventi ovvero composto anche da sole cinque unità, considerando esclusivamente il caso di un genitore con quattro figli conviventi;

c) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare per l'anno 2007 deve essere non superiore a Euro 45.000,00, elevato di Euro 2.840,51 per ogni ulteriore componente. Sono esclusi dal computo del reddito complessivo lordo: quello derivante dal possesso dell'abitazione ed eventuale pertinenza, i redditi non soggetti ad IRPEF e quelli a tassazione separata, gli emolumenti arretrati;

d) la maggiore detrazione è rapportata all'unità immobiliare e, in considerazione di quanto sopra, sarà applicata ad

ognuno dei soggetti passivi coabitanti in ragione della loro quota di possesso e varrà esclusivamente sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del/i soggetto/i passivo/i;

e) l'istanza, da presentare entro il termine per il versamento del saldo I.C.I., a pena di decadenza, deve essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità, su modello conforme a quello allegato, con cui il soggetto passivo interessato attesta sotto la propria responsabilità di possedere, al 1 gennaio 2008, i requisiti di cui ai punti precedenti per usufruire dell'ulteriore agevolazione tributaria;

f) non verranno accolte le richieste di concessione dell'aumento della detrazione di cittadini che facciano parte di nuclei familiari i cui componenti risultino proprietari o possessori di altre unità immobiliari, oltre quella adibita ad abitazione principale, o di altri beni immobili o in possesso di altri diritti reali di godimento su immobili per uno dei titoli previsti dal citato art.32 D.Lgs. n.504/92, o presentate oltre il suddetto termine perentorio;

g) la maggiore detrazione è applicabile nell'anno di competenza dell'imposta;

h) nel caso si accerti l'infondatezza dell'applicazione della maggiore detrazione da parte del contribuente, esso sarà tenuto al versamento, oltre che dell'imposta evasa anche delle sanzioni in applicazione di tutte le norme previste dalla legge sull'I.C.I. in materia di evasione dell'imposta stessa.